

Rafał Kaniecki

IL PRECETTO DELL'ASTENSIONE
DAL LAVORO ALLA LUCE
DEL CAN. 1247 DEL CODICE DI DIRITTO
CANONICO DEL 1983

Quando in Polonia sono state introdotte poco tempo fa, sulla forza di legge civile, le domeniche libere dalla compravendita, i pensieri di tanti cristiani sono state rivolte al antico precetto ecclesiastico, cioè dell'astensione dal lavoro, perciò sembra opportuno approfondire questo tema dal punto di vista di diritto canonico, che è lo scopo di quest'articolo.

1. L'ORIGINE E SVILUPPO DEL PRECETTO

La fonte dell'obbligo dell'astensione dal lavoro proviene dal Sabato ebraico [Civera 1958, 744] che si trova in stretta connessione col terzo comandamento del decalogo [Chrostowski 2004, 86]¹: “Ricordati del giorno del sabato per santificarlo (...). Il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro (...)” (Es 20,8-10).

REV. RAFAŁ KANIECKI, J.C.L. – Ph.D. student, Department of the Church System and Canonical Forms of Consecrated Life, Faculty of Canon Law at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; ul. Stawowa 2, 87-152 Wymysłowo, Poland; e-mail: rafalkanies@wp.pl; <https://orcid.org/0000-0002-3437-8015>

¹ Cf. Ioannes Paulus PP. II, Littera apostolica *Dies Domini* (31.05.1998), AAS 90 (1998), p. 713-66, no. 16-17; traduzione italiana dal: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html [disponibile il 5.11.2018].

I primi cristiani rispettavano il precetto di riposo in base alla loro provenienza. “Giudeo – cristiani osservano il sabato come giorno festivo mentre i cristiani di origine pagana erano soggetti alle forme pubbliche della vita pagana, che conosceva sì giorni festivi, ma non riteneva festivo nel senso dell’astensione dal lavoro il giorno del sole” [Coronelli 2005, 231].

La prima legge universale fu introdotta non dall’autorità ecclesiastica, ma civile, cioè da Costantino il 1 marzo 321: “Tutti i giudici e le popolazioni urbane e tutti coloro che esercitano mestieri nel giorno del sole degno di venerazione facciano riposo. Tuttavia le popolazioni agresti attendano liberamente e senza impedimento alcuno all’agricoltura, poiché capita spesso che non ci sia giorno più adatto per affidare il frumento ai solchi o le vigne alle fosse, in modo che non si perda così il favore di un’occasione momentanea concesso dalla provvidenza celeste” [Rordorf 1979, 112-13]².

La Chiesa accolse le leggi costantiniane [Coronelli 2005, 236] come già conferma il Concilio di Laodicea (348-381) che, volendo eliminare l’abitudine dei giudeo – cristiani, stabilì da parte sua il precetto del riposo domenicale³. Il terzo Concilio di Orléans (538) conferma l’obbligo vietando anche i lavori agricoli e dei campi⁴. Il Concilio di Mâcon (585) prevedeva pene molto gravi per la non osservanza del riposo domenicale⁵. Il Concilio di Rouen (650) garantì ai servi e ai lavoratori dei campi il tempo libero la domenica affinché potessero partecipare alla Messa. Questo Concilio usò, tra i primi, la frase “lavori servili” e stabilì che da vespro a vespro si doveva astenersi dal lavoro [ibidem, 242]⁶. Il Concilio di Cividiale (796-797), dicendo sul riposo festivo, richiamò l’attenzione su uno dei suoi fini, cioè

² *Codex Iustinianus*, in: *Corpus Iuris Civilis*, vol. 2, ed. P. Krueger, Berolini, Weidmannos 1914, 3, 12, 2: “Omnes iudices urbanaeque plebes et artium officia cunctarum venerabili die solis quiescant. Ruri tamen positi agrorum culturae libere licenterque inseruiant, quoniam frequenter evenit, ut non alio aptius die frumenta sulcis aut vineae scrobibus commendentur, ne occasione momenti pereat commoditas caelesti provisione concessa”.

³ Cf. Concilio di Laodicea (348-381), can. 29, in: W. Rordorf, *Sabato e domenica nella Chiesa antica*, Società editrice internazionale, Torino 1979, p. 88-89.

⁴ Cf. Concilio di Orléans III (538), can. 28, in: G.D. Mansi, arciv. di Lucca, *Sacrorum Conciliorum Nova, et Amplissima Collectio*, Antonii Zatta Veneti, Florentiae 1759-1767, Antonium Zatta, Venetiis 1769-1798 [Mansi] 9, p. 19.

⁵ Cf. Concilio di Mâcon (585), can. 1, in: Mansi, 9, p. 549-50: “Se sarà stato un avvocato, perderà irrevocabilmente la causa; se sarà stato un contadino o uno schiavo, sarà colpito da abbondanti frustate; se sarà stato chierico o monaco, sarà scomunicato per sei mesi”.

⁶ Cf. Concilio di Rouen (650), can. 14-15, in: Mansi, 10, p. 1202-203.

pregare ed andare in chiesa⁷. Il sesto Concilio di Arles (813) proibì formalmente anche i mercati e le pubbliche vendite⁸; il sesto Concilio di Parigi (829) fece lo stesso in riferimento agli atti giudiziari ed ai processi⁹.

Gregorio IX ordinò la materia, ripetendo la normativa precedente, ossia che il giorno festivo dura da vespro a vespro e in questo tempo si deve astenersi da ogni illecito lavoro, dai lavori servili, da mercato, dagli atti giudiziari, dal giuramento, a meno che altrimenti sia richiesto dal mantenimento della pace oppure da altra necessità¹⁰.

Pio V, invece, da una parte, ha ripetuto ciò che disse Gregorio IX¹¹, dall'altra, nel catechismo tridentino, poneva l'accento non sull'elenco dei lavori proibiti, ma sull'essenza del riposo festivo. Dunque, il catechismo vieta quelle attività che potevano impedire il culto divino nei giorni di festa¹². Come si può notare, tale fine, cioè rendere culto a Dio, era già stato determinato dal Concilio di Cividale (796-797). Inoltre, davanti al cambiamento degli accenti, si deve tenere presente che "dal XVI secolo diventò universale l'uso di osservare il riposo dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica. Nella sistematica entrarono, a seguito di costumanze nuove, nuove precisazioni circa la quantità di lavoro costituente materia grave e circa le cause scusanti" [Civera 1958, 745].

Dopo i tempi conciliari, Benedetto XIV ha dovuto ricordare ancora l'obbligo del riposo festivo prestando attenzione all'astensione dai lavori servili, dai commerci, dall'attività giudiziaria¹³, ed anche spiegando che i giorni di festa non sono destinati a fare i banchetti, all'ubriachezza, ai giochi pubblici, agli spettacoli, o per fare ciò che si vuole, ma alla preghiera, alla funzione religiosa, per poter andare in Chiesa e partecipare ai Sacramenti¹⁴.

⁷ Cf. Concilio di Cividale del Friuli (791), cap. 13, in: Mansi, 13, p. 851-52.

⁸ Cf. Concilio di Arles VI (813), can. 16, in: Mansi, 14, p. 61.

⁹ Cf. Concilio di Parigi VI (829), cap. 50, in: Mansi, 14, p. 568-69.

¹⁰ Cf. X, 2, 9, 1. 3. 5.

¹¹ Cf. Pius PP. V, *Constitutio Cum primum* (1.04.1566), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1947, p. 197-201, no. 111, § 7.

¹² Cf. Idem, *Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini ad parochos*, Typis Seminarii Patavini Gregoriana, Padova 1930, p. 336. 339, no. 11. 21.

¹³ Cf. Benedictus PP. XIV, *Constitutio Paternae charitatis* (24.08.1744), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1947, p. 832-34, no. 346, § 1-2.

¹⁴ Cf. Idem, *Epistola encyclicus Nihil profecto* (12.08.1742), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1947, p. 769-71, no. 330, § 1.

Anche i papi Leone XIII e Pio X, sono intervenuti sull'obbligatorietà del riposo festivo nelle domeniche e feste di precetto¹⁵.

2. LA NORMATIVA DEL PRECETTO NEL CODICE PIO-BENEDETTINO

Il Codice previgente, tenendo conto della dottrina ben radicata nella coscienza e nella tradizione della Chiesa, costituì la prima formulazione canonica [Coronelli 2005, 254], dicendo, nel can. 1248: “Nei giorni festivi di precetto si deve ascoltare la Messa; e ci si deve astenere dalle opere servili, dagli atti forensi, e ugualmente, a meno che legittime consuetudini o indulti particolari non dispongono altro, dal pubblico mercato, dalle fiere e da altre pubbliche compravendite”¹⁶.

Questo canone poneva sullo stesso piano sia l'obbligo di ascoltare la Messa sia di astenersi da opere servili, attività forensi, pubblici mercati, fiere e pubbliche compravendite [ibidem, 254; Azzimonti 2005, 278].

I lavori servili sono quelli che “anticamente solevano farsi dagli schiavi e che prevalentemente si compiono con un lavoro fisico e sono destinati a mutare la materia esterna, come i lavori manuali, industriali, meccanici” [Civera 1958, 745].

Atti giudiziari oppure atti forensi sono quelli che “importano apparato clamoroso e disturbano la pubblica tranquillità, come fare citazioni, discutere la causa, udire testimoni, interrogare le parti, pronunziare sentenze” [ibidem, 745].

Pubblici affari di commercio sono “le fiere, i mercati, i giuochi di borsa, la vendita all'asta pubblica, le compravendite, perché impediscono la

¹⁵ Cf. Leonis PP. XIII, Littera apostolica *Quod paucis* (28.01.1890), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1933, p. 340-41, no. 606; Idem, Littera apostolica *Etsi apud nobilissimam* (3.06.1890), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, p. 343-44, no. 608; Pius PP. X, Motu proprio *Supremi disciplinae* (2.07.1911), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, p. 798-99, no. 693, 1.

¹⁶ *Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti. Papae XV auctoritate promulgatus* (27.05.1917), AAS 9 (1917), pars II, p. 1-593 [CIC/17], can. 1248: “Festis de praecepto diebus Missa audienda est; et abstinendum ad operibus servilibus, actibus forensibus, itemque, nisi aliud ferant legitimae consuetudines aut peculiaria indulta, publico mercatu, nundinis, aliisque publicis emptioibus et venditionibus”.

necessaria tranquillità e distraggono la mente dalla applicazione al culto divino” [ibidem, 745].

Gli altri lavori invece non furono proibiti. Come esempio si enumerano i lavori liberali che “si compiono principalmente con le energie dell’ingegno o tendono, per loro natura, all’istruzione o alla ricreazione, come leggere e scrivere” [ibidem, 745], e i lavori comuni che “anche in antico sollevano compiersi da tutti gli uomini sia liberi che schiavi ed immediatamente riguardano il perfezionamento fisico, come giuocare, mangiare” [ibidem, 745].

Inoltre, ci sono circostanze tali che possono giustificare i lavori nelle domeniche e feste, ossia la urgente necessità, la pietà verso Dio, la carità verso il prossimo [ibidem, 745].

3. LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRECETTO

Nonostante la norma del can. 1248 del Codice previgente fosse estremamente chiara, perse considerazione teologica ed ecclesiale [Coronelli 2005, 254; Azzimonti 2005, 278]. Forse, per questo motivo, il Concilio Vaticano II volle recuperare il significato della domenica [Azzimonti 2005, 278], sottolineando nella *Sacrosanctum Concilium* il suo contesto originario: “Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della resurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama ‘giorno del Signore’ o ‘domenica’. In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far memoria della passione, della resurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio (...). Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculturata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro”¹⁷.

Di conseguenza, la Commissione della revisione del Codice, rifacendosi al suddetto documento conciliare, ha profondamente modificato il testo del can. 1248 del Codice previgente, aggiungendo i termini “letizia” e “riposo

¹⁷ *Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium* (4.12.1963), AAS 56 (1964), p. 97-138, no. 106, traduzione italiana dal: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html [disponibile il 4.11.2018].

della mente e del corpo”¹⁸. Volendo evitare gli scrupoli e prendendo in considerazione il cambiamento della vita sociale ed economica, la Commissione ha rinunciato all’elenco tassativo dei lavori proibiti, e ha subordinato l’obbligo del riposo al suo proprio fine, ossia anzitutto rendere culto a Dio, ed anche la gioia e la distensione dell’uomo [ibidem, 279]¹⁹. La Commissione non ha voluto includere la frase che tale precetto si deve osservare “per quanto è possibile” a causa della grande importanza divino – ecclesiastica della norma²⁰.

Finalmente è stato accolto il nuovo testo del canone che si trova nel Codice vigente come il can. 1247: “La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori e da quegli affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo”²¹.

Si deve notare che “in questa formula si può ravvisare anche un maggior appello alla responsabilità personale del fedele” [ibidem] che deve valutare da solo che cosa debba ritenersi incompatibile col fine del riposo domenicale e festivo [ibidem]. In tale processo possono essere utili due canoni. Il can. 6 § 2 del Codice vigente che dice: “I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica”. Da ciò risulta che l’elenco dei lavori proibiti dal canone 1248 del Codice previgente può essere d’aiuto [Coronelli 2005, 254]. Il can. 19 CIC/83, poi dice sul “modo di sentire comune e costante dei giuristi”²². Alcuni maestri dicono che le opere servili sono prevalentemente i lavori fisici che erano finalizzati alla trasformazione della materia esterna o al vantaggio del corpo [ibidem, 254; Jone 1949, 157] oppure il lavoro professionale, quotidiano, ossia quello con cui si guadagna da vivere [Palazzini 1954, 1204; Carli 1958, 8; Coronelli 2005, 254-55].

¹⁸ Cf. Pontificio Consilium de Legum Textibus, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris. Sessio III*, “Communicationes” 35 (2003), p. 121.

¹⁹ Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus. De locis et de Temporibus sacris*, “Communicationes” 4 (1972), p. 167; cf. Pontificio Consilium de Legum Textibus, *Coetus studiorum*, p. 121-23.

²⁰ Ibidem, p. 122.

²¹ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars I, p. 1-317 [CIC/83]; la traduzione italiana del Codice di diritto canonico è stata curata dalla Cooperativa Promozione Culturale S.r.l., Roma 1997, ed. 3.

²² “Communi constantique doctorum sententia”.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che, attraverso il riposo domenicale e festivo, tutti hanno “la possibilità di godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa”²³. Nel punto successivo, ripete il testo del can. 1247 CIC/83, aggiungendo ad esso “la pratica delle opere di misericordia” (CEC 2186). Presenta anche gli esempi di ciò che fa cessare il riposo: “Le necessità familiari o una grande utilità sociale costituiscono giustificazioni legittime di fronte al precetto del riposo domenicale. I fedeli vigileranno affinché legittime giustificazioni non creino abitudini pregiudizievoli per la religione, la vita di famiglia e la salute” (CEC 2186).

Si può notare che nel tempo odierno spesso si lavora il sabato e la domenica [Falsini 2004, 102-104; Azzimonti 2005, 280]. Per questo motivo Giovanni Paolo II diceva che “resta anche nel nostro contesto storico l’obbligo di adoperarsi perché tutti possano conoscere la libertà, il riposo e la distensione che sono necessari alla loro dignità di uomini, con la connesse esigenze religiose, familiari, culturali, interpersonali, che difficilmente possono essere soddisfatte, se non viene salvaguardato almeno un giorno settimanale in cui godere insieme della possibilità di riposare e di far festa”²⁴.

Il riposo festivo viene trattato dal Papa polacco come diritto dell’uomo. Dunque, di conseguenza, se tale riposo è un diritto dell’uomo, “le autorità pubbliche hanno il dovere di vigilare affinché ai cittadini non sia sottratto, per motivi di produttività economica, un tempo destinato al riposo e al culto divino”²⁵. Invece il compito dei cristiani è adoperarsi “nel rispetto della libertà religiosa e del bene comune di tutti, affinché le leggi riconoscano le domeniche (...) come giorni festivi” [Azzimonti 2005, 281]²⁶.

²³ *Catechismus Ecclesiae Catholicae*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997 [CEC], traduzione italiana *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1999, n. 2185; cf. Ioannes Paulus PP. II, Littera apostolica *Dies Domini* (31.05.1998), AAS 90 (1998), p. 754-55, no. 67.

²⁴ Ioannes Paulus PP. II, Littera apostolica *Dies Domini*, no. 66.

²⁵ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 158-59; cf. Ioannes Paulus PP. II, Littera apostolica *Dies Domini*, no. 66; cf. Benedictus PP. XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis *Sacramentum caritatis* (22.02.2007), AAS 99 (2007), p. 105-80, no. 74.

²⁶ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio*, p. 159.

CONCLUSIONE

Il precetto dell'astensione dal lavoro proviene dal terzo comandamento del decalogo e fino ad oggi rimane in vigore nel cristianesimo. Si deve notare che la prima legge universale in questa materia fu introdotto dall'autorità civile e, successivamente fu accolto dall'autorità ecclesiastica. Per tanti secoli la Chiesa ha ricordato a tutti della importanza di quest'obbligo che dovrebbe essere rispetto nei vari campi della vita cristiana. L'uomo ha bisogno di avere del tempo libero in cui potrebbe riposare, stare con la famiglia, riflettere e, anzitutto, pregare e rendere culto a Dio.

LETTERATURA

- Azzimonti, Carlo. 2005. "Il precetto del riposo festivo nelle circostanze attuali." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (18): 278-88.
- Carli, Luigi Maria. 1958. "Il riposo festivo." *Studi cattolici* 6 (2): 3-8.
- Chrostowski, Waldemar. 2004. *Katolicki Komentarz Biblijny*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.
- Civera, Angelo. 1958. "Il riposo festivo." *Palestra del clero* 37:741-46.
- Coronelli, Renato. 2005. "Origine e sviluppo del precetto domenicale e festivo." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (18): 228-58.
- Falsini, Rinaldo. 2004. *L'assemblea eucaristica cuore della domenica*. Milano: Ancora.
- Jone, Eriberto. 1949. *Compendio di teologia morale*. Torino-Roma: Marietti.
- Palazzini, Pietro. 1954. "Santificazione delle feste." In Francesco Roberti, *Dizionario di teologia morale*, 1204. Roma: Studium.
- Rordorf, Willy. 1979. *Sabato e domenica nella Chiesa antica*. Torino: Società editrice internazionale.

Il precetto dell'astensione dal lavoro alla luce del can. 1247 del Codice di Diritto Canonico del 1983

S o m m a r i o

L'articolo fa un'analisi dell'obbligo dell'astensione dal lavoro, basandosi sulla Sacra Scrittura, sulla tradizione canonica, sulla normativa passata e vigente in questo tema che contiene i documenti dei Concili ecumenici, dei papi, delle commissioni della Sede Apostolica, ed anche le opinioni degli esperti in teologia morale e in diritto canonico.

Il primo capitolo descrive l'origine e sviluppo del precetto, cominciando dal terzo comandamento del decalogo e atteggiamento dei primi cristiani. Si deve notare che la prima legge civile in questa materia fu introdotta da Costantino il 1 marzo 321 e che

successivamente fu accolta dall'autorità ecclesiastica. Sia i vari Concili sia i papi ricordarono ai cristiani della importanza dell'astensione dal lavoro in domeniche e feste di precetto.

Il secondo capitolo fa un'analisi della normativa del Codice previgente in questo campo. Il can. 1248 CIC/17 fu molto preciso perché enumerava le attività da cui si dovrebbe astenersi. Sebbene tale modo di presentare del precetto fosse chiaro, però perse considerazione teologica ed ecclesiale. Per questo motivo aveva bisogno di essere aggiornato.

Il terzo capitolo descrive la normativa vigente del precetto, cominciando dal Concilio Vaticano II e analizzando i documenti della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice per poter interpretare alla loro luce il can. 1247 CIC/83. Il capitolo prende anche in considerazione i vari documenti della Santa Sede emanati dopo la promulgazione del Codice vigente.

Parole chiave: l'astensione dal lavoro; domenica; terzo comandamento; lavori proibiti

The Obligation to Refrain from Work in the Light of can. 1247 of the 1983 Code of Canon Law

S u m m a r y

The article analyzes the obligation to refrain from work, based on the Holy Bible, the canonical tradition, the past and current legislation containing documents produced by ecumenical councils, popes, the various commissions of the Holy See, and also opinions of experts in moral theology and canon law.

The first chapter describes the origin and development of this obligation, beginning with the third commandment of the Decalogue and the conduct of early Christians. It should be noted that the first relevant civil law was introduced by Constantine on 1 March 321 AD and was subsequently received by church authorities. Both councils and popes reminded Christians of the importance of refraining from work on Sundays and feasts of obligation.

The second chapter analyzes the legislation of the previous Code in this field. Can. 1248 CIC/17 was very precise because it enumerated activities which one should avoid. Although this way of presenting the obligation was clear, it lost its theological and ecclesial dimension.

The third chapter examines the current legislation concerning the obligation, starting with the Second Vatican Council and analyzing the documents of the Pontifical Commission for the Revision of the Code in order to interpret can. 1247 CIC/83. The chapter also takes into consideration the various documents of the Holy See issued after the promulgation of the current Code.

Key words: refraining from work; Sunday; third commandment; prohibited work

Obowiązek powstrzymania się od prac według kan. 1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Streszczenie

Artykuł dokonuje analizy obowiązku powstrzymania się od prac, bazując na Piśmie Świętym, tradycji kanonicznej, poprzednim i aktualnym prawodawstwie dotyczącym analizowanego zagadnienia, które składają się z dokumentów soborów powszechnych, papieży, różnych komisji Stolicy Apostolskiej, jak również opinii ekspertów teologii moralnej i prawa kanonicznego.

Pierwszy rozdział opisuje pochodzenie i rozwój obowiązku, poczynając od trzeciego przykazania Dekalogu i postępowania pierwszych chrześcijan. Należy zauważyć, iż pierwsze prawo cywilne w tej materii zostało wprowadzone przez Konstantyna 1 marca 321 r., a dopiero później przyjęte przez władze kościelne. Zarówno sobory, jak i papieże przypominali chrześcijanom o znaczeniu powstrzymania się od prac w niedziele i święta nakazane.

Drugi rozdział dokonuje analizy prawodawstwa poprzedniego Kodeksu w tej dziedzinie. Kan. 1248 KPK/17 był bardzo precyzyjny, ponieważ wyliczał czynności, od których należało się powstrzymać. Chociaż taki sposób prezentowania obowiązku był jasny, to jednak stracił wymiar teologiczny i eklezjalny.

Trzeci rozdział opisuje aktualne prawodawstwo dotyczące obowiązku, zaczynając od Soboru Watykańskiego II, analizując dokumenty Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu, aby móc interpretować w ich świetle kan. 1247 KPK/83. Rozdział uwzględnia także różne dokumenty Stolicy Apostolskiej opublikowane po promulgacji obecnego Kodeksu.

Słowa kluczowe: powstrzymanie się od prac; niedziela; trzecie przykazanie; prace zabronione

Informacje o Autorze: KS. MGR LIC. RAFAŁ KANIECKI – doktorant, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Stawowa 2, 87-152 Wymysłowo, Polska; e-mail: rafalkanies@wp.pl; <https://orcid.org/0000-0002-3437-8015>